



COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina
IL SEGRETARIO GENERALE
Ufficio
Sistema integrato dei Controlli Interni
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Prot. n. 2629 del 19.01.2022

Formia 19 gennaio 2022

Sindaco
Presidente del Consiglio Comunale
Assessori Comunali
Dirigenti di Settore

SEDE

OGGETTO: Le assunzioni per l'attuazione del Recovery Plan da parte degli Enti Locali- Circolare

Per dare **attuazione al Recovery Plan (PNRR)** i Comuni (compresi quelli in dissesto, strutturalmente deficitari ed in predissesto) possono effettuare assunzioni di personale a tempo determinato in deroga a tutti i tetti di spesa del personale. Tutte le amministrazioni pubbliche possono inserire i costi aggiuntivi di personale necessari a dare attuazione a specifici progetti finanziati dal PNRR nei singoli quadri economici, sulla base delle istruzioni che saranno fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Infine, gli enti locali del Mezzogiorno potranno contare su personale di alta specializzazione a tempo determinato che sarà loro assegnato da parte della Agenzia per la coesione territoriale, con oneri a totale carico della stessa.

Il personale assunto a tempo determinato dagli Enti per l'attuazione del PNRR non è obbligato alla cancellazione dall'albo professionale cui è iscritto, potrà continuare con il relativo inquadramento previdenziale e non sarà obbligato al rispetto del cd. *pantouflage* una volta che sarà cessato dal servizio alle dipendenze di una P.A.

Sono questi i più importanti strumenti previsti dai decreti legge n. 80 e 152 del 2021 per supportare gli enti locali e le amministrazioni pubbliche nella attuazione del PNRR preso atto che le attuali strutture burocratiche degli Enti locali non sono in condizione di svolgere rapidamente ed in modo efficace le attività necessarie per la utilizzazione delle risorse messe a disposizione dalla Unione Europea per sostenere la ripresa del nostro paese, attività che si aggiungono allo svolgimento dei normali compiti d'ufficio.

Sono state previste dal d.l. n. 152/2021 ulteriori possibilità di assunzione di personale da parte dei singoli Comuni che non sono connesse alla realizzazione singole iniziative con inserimento nei quadri economici, ma alla "attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza". Possono essere disposte a tempo determinato per *personale con "qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità" per cui sembra essere limitato ai soli dipendenti da inquadrare nella categoria D*. La durata di queste assunzioni potrà superare il termine di 36 mesi fissato per quelle a tempo determinato, ma in ogni caso non potranno superare il termine del 31 dicembre 2026.

Il Legislatore, in modo esplicito, consente che gli enti possano effettuare queste assunzioni sulla base dello strumento del cd. *scavalco condiviso*, cioè delle convenzioni per le gestioni associate ex articolo 14 CCNL 22 gennaio 2004 e/o del *comando a tempo parziale*. In ambedue tali ipotesi *a condizione che si rimanga all'interno dell'orario di lavoro*, cioè per i dipendenti a tempo pieno delle 36 ore settimanali.

Gli oneri per queste assunzioni vanno, per espressa previsione legislativa, in deroga sia al tetto di spesa del personale sia a quello per le assunzioni flessibili. Nella esclusione dal tetto di spesa del personale si deve

considerare, sempre per espressa previsione legislativa, tanto quella di cui all'art. 33 del d.l. n. 34/2019 utile per determinare le capacità assunzionali, quanto quella di cui ai commi 557 e 562 della legge n. 296/2006 utile per determinare il non superamento dell'analogo valore registrato mediamente nel triennio 2011/2013 per i comuni già assoggettati al patto di stabilità sia nel 2008 per quelli che ne erano esclusi.

Per tutti i comuni queste assunzioni possono essere effettuate una volta che i revisori dei conti hanno "asseverato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio".

Queste assunzioni possono essere effettuate entro il tetto di spesa del prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nell'ultimo bilancio di previsione, per la percentuale prevista in modo differenziato per fasce demografiche di cui alla seguente tabella:

| Fascia demografica | Percentuale |
|----------------------------|-------------|
| 1.500.000 abitanti e oltre | 0,25 |
| 250.000-1.499.999 abitanti | 0,3 |
| 60.000-249.999 abitanti | 0,5 |
| 10.000-59.999 abitanti | 1 |
| 5.000-9.999 abitanti | 1,6 |
| 3.000-4.999 abitanti | 1,8 |
| 2.000-2.999 abitanti | 2,4 |
| 1.000-1.999 abitanti | 2,9 |
| Meno di 1.000 abitanti | 3,5 |

Nella assunzione di questo personale si applicano le seguenti previsioni legislative:

- possibilità di stabilizzazione dei dipendenti che avranno maturato una anzianità di almeno 3 anni attraverso una riserva non superiore al 40% dei posti che l'ente intende coprire con assunzioni;
- attingimento agli elenchi per la formazione di idonei di cui all'articolo 3 *bis* del d.l. n. 80/2021;
- possibilità di dare corso a queste assunzioni anche dopo la scadenza dei termini per l'approvazione dei documenti di bilancio.

Le amministrazioni pubbliche titolari di interventi previsti nel PNRR possono inserire nei quadri economici dei singoli progetti costi aggiuntivi per il personale, ivi compresi quelli per le assunzioni a tempo determinato. Le relative previsioni sono dettate dall'articolo 1, comma 1, del d.l. n. 80/2021. Si è quindi in presenza di una possibilità che viene consentita per la attuazione dei singoli progetti che diventerà concretamente operativa con l'approvazione degli specifici piani e non può quindi essere utilizzata per tutte le attività poste in essere nella fase di preparazione.

L'articolo 9, comma 18 *bis*, del d.l. n. 152/2021 stabilisce, a modifica delle regole dettate dal d.l. n. 80/2021, che non sono più soggetti ad autorizzazione da parte dell'Autorità capofila per l'attuazione del PNRR gli oneri per le assunzioni a tempo determinato, ma solamente "ulteriori spese di personale". Con questa modifica si consente agli enti di introdurre nel quadro economico dei progetti, senza necessità di autorizzazione da parte del soggetto capofila, gli oneri per le assunzioni di personale a tempo determinato.

Per espressa indicazione dettata dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 80/2021, questi oneri vanno in deroga al tetto di spesa per le assunzioni flessibili e queste assunzioni non sono limitate alla copertura di posti vacanti in dotazione organica. Sulla base delle previsioni dettate dalla legge di conversione del d.l. n. 104/2020, in quanto assunzioni effettuate dopo il 13 ottobre 2020 e con risorse eterofinanziate, i costi vanno in deroga dalla spesa del personale di cui all'articolo 33 del d.l. n. 34/2019, quindi ai fini del calcolo del rapporto con le entrate correnti per determinare le capacità assunzionali e le risorse così assegnate vanno in deroga alle entrate correnti.

Non vi è una espressa esclusione dal tetto della spesa del personale di cui ai commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006, cioè quella utile per attestare il non superamento della analoga spesa sostenuta mediamente nel triennio 2011/2013 o, per gli enti non soggetti al patto di stabilità, nel 2008. A tale esclusione però si potrebbe pervenire sulla base delle deliberazioni della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 21/2014, che la ha prevista per i finanziamenti comunitari e da privati, e n. 23/2017, che ha ampliato questa esclusione -anche se in un caso specifico, personale assegnato ai CORECOM regionali- a tutti i finanziamenti nazionali per le quote interamente

coperte. La deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Emilia-Romagna n. 50/2021 ha stabilito che tale deroga opera in presenza di tutti i seguenti elementi: "a) nella totale assenza di oneri per il bilancio dell'ente; b) nell'esistenza di una espressa previsione normativa dei finanziamenti; c) nella finalizzazione di questi alla spesa per nuove assunzioni; d) nella correlazione temporale dei finanziamenti e della corrispondente spesa per assunzioni".

Sulla problematica in esame l'ANCI ha già formulato dei primi chiarimenti operativi con una propria Circolare **(All.1)** che si allega alla presente.

Con la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 **(All.2)** del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono stati chiariti alcuni aspetti importanti circa il reclutamento senza autorizzazione ministeriale.

Le Pubbliche amministrazioni impegnate nel Pnrr potranno dedicare ai neoassunti a termine e ai consulenti fino al 10% delle spese finanziate dal Recovery per ogni progetto. Il limite riguarda gli interventi fino a 5 milioni di euro, ed è accompagnato da un tetto in valore assoluto fissato a 250mila euro che quindi permette di raggiungere il 10% ai progetti che valgono fino a 2,5 milioni. Il vincolo percentuale poi scende all'aumentare del valore complessivo dell'intervento, fino ad attestarsi al 3% (con massimale a 3 milioni) quando il finanziamento vale dai 50 milioni in su.

La Circolare di fatto equipara «titolari» ed «attuatori», permettendo quindi agli enti territoriali di procedere caricando direttamente la spesa nel quadro economico del progetto. *La Ragioneria fissa i confini generali delle spese finanziabili dal Recovery che non potranno finanziare né le «assistenze tecniche» (preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare: studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders e reti informatiche di elaborazione e scambio delle informazioni) né i costi delle strutture amministrative interne impegnate in «attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Pnrr».*


In nessun caso potranno essere coperti costi di personale già in pianta organica, perché le risorse Pnrr sono riservate alle nuove assunzioni a tempo determinato e agli incarichi esterni per le attività collegate direttamente ai progetti Pnrr.

Si dispone la pubblicazione della presente in *Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione – Direttive e circolari del Segretario Generale*.



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Alessandro Izzi



Prot. n 5 /Vsg/SD/AB

Piano straordinario di assunzioni

a tempo determinato nei Comuni per l'attuazione del PNRR

Focus sulle novità introdotte dal D.L. n. 152/2021, come convertito dalla Legge n. 233/2021

Premessa

Il D.L. n. 152/2021 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*), recentemente convertito in legge dalla L. n. 233/2021 ha introdotto alcune importanti previsioni, fortemente richieste dall'ANCI, volte al rafforzamento degli organici dei Comuni interessati dall'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, i commi 1, 3, 4 e 5 dell'art. 31-*bis* e il comma 18-*bis* dell'articolo 9, introducono **misure agevolative per le assunzioni a tempo determinato nei Comuni di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità**, al fine di consentire l'attuazione dei progetti PNRR.

Inoltre, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per tali assunzioni, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Di seguito le misure in dettaglio.

1. Assunzioni a tempo determinato a valere sulle risorse del PNRR (articolo 9 comma 18 *bis*)

L'art. 9, comma 18-*bis*, del D.L. n. 152/2021 innova in modo significativo l'art. 1 del D.L. n. 80/2021, che ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari dei singoli interventi previsti nel PNRR di imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale assunto a tempo determinato e specificamente destinato a realizzare i progetti di cui le medesime amministrazioni hanno la diretta titolarità di attuazione.

In particolare, in base alle nuove disposizioni, si affida ad **apposita Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze** il compito di stabilire le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni interessate possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR. La norma stabilisce inoltre che **tali assunzioni non sono soggette più ad autorizzazione**. Infatti, lo stesso comma 18-*bis* sottopone a verifica preventiva da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento solo l'ammissibilità delle ulteriori spese di personale a carico del PNRR, diverse da quelle inserite nei quadri economici, con le modalità che saranno disciplinate dalla Circolare.

2. Il budget aggiuntivo per le assunzioni straordinarie a tempo determinato a valere su proprie risorse di bilancio (articolo 31-*bis* comma 1).

Al fine di agevolare l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, il comma 1 dell'articolo 31-*bis*, introduce importanti **deroghe agli ordinari vincoli sia di carattere ordinamentale che di carattere finanziario in materia di assunzioni di personale**, per i Comuni che provvedono alla realizzazione di tali interventi.

La norma prevede che tali deroghe si applichino solo alle assunzioni a tempo determinato di **personale non dirigenziale** dotato di specifiche professionalità.

Sotto il profilo ordinamentale, si specifica che il termine apposto per questi contratti di lavoro può essere anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non può superare il 31 dicembre 2026.

Rispetto alle deroghe ai vincoli finanziari, si introduce un duplice vantaggio: da un lato individuando un budget assunzionale a tempo determinato aggiuntivo, e dall'altro neutralizzando la spesa di queste nuove assunzioni a tempo determinato rispetto alla ordinaria capacità assunzionale a tempo indeterminato.

In particolare si stabilisce che:

- a) le richiamate assunzioni possono essere effettuate **in deroga all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010** (spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009), **e all'articolo 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000** (per i soli Comuni in dissesto: spesa media per lavoro flessibile del triennio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato);
- b) la spesa di personale derivante dalle predette assunzioni a termine, **non rileva ai fini della determinazione dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019**, e di conseguenza non va a comprimere la capacità assunzionale a tempo indeterminato;
- c) infine, le spese in questione **non rilevano ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-*quater*, della L. n. 296/2006** (media del triennio 2011-2013).

Con riferimento agli aggregati "spesa di personale" di cui alle lettere b) e c), la norma specifica inoltre che le deroghe richiamate operano anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni i contrattuali (articolo 14 CCNL 22/1/2004).

Le assunzioni straordinarie consentite dalla norma in esame possono essere effettuate nel limite di una **spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nell'ultimo bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella Tabella 1** annessa al decreto, che si riporta di seguito.

| Fascia demografica | Percentuale |
|----------------------------|-------------|
| 1.500.000 abitanti e oltre | 0,25 |
| 250.000-1.499.999 abitanti | 0,3 |
| 60.000-249.999 abitanti | 0,5 |
| 10.000-59.999 abitanti | 1 |
| 5.000-9.999 abitanti | 1,6 |
| 3.000-4.999 abitanti | 1,8 |
| 2.000-2.999 abitanti | 2,4 |
| 1.000-1.999 abitanti | 2,9 |
| Meno di 1.000 abitanti | 3,5 |

Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Il personale in questione può essere reclutato anche con le modalità definite dall'art. 3-bis del D.L. n. 80/2021, mediante selezioni uniche effettuate tra più enti locali convenzionati per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli stessi.

Infine, sempre sotto il profilo del regime derogatorio, il comma 4 chiarisce che le predette assunzioni possono avvenire anche in deroga al divieto di assumere personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, disposto dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 113/2016.

3. I Comuni strutturalmente deficitari, in pre-dissesto o dissesto (articolo 31 bis comma 3).

Le assunzioni straordinarie a tempo determinato sono consentite anche ai **Comuni in condizione di deficitarietà strutturale, riequilibrio finanziario pluriennale e dissesto**, previa verifica della **COSFEL** (Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali), che è tenuta ad esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione (comma 3).

4. La valorizzazione dell'esperienza maturata ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato (articolo 31-bis comma 4).

I Comuni possono valorizzare l'esperienza maturata dal personale impiegato a tempo determinato per l'attuazione del PNRR attraverso la **previsione di quote di riserva pari al 40%** destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi, **nei bandi di concorso a tempo indeterminato** in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 80/2021.

5. Il Fondo per i piccoli Comuni (articolo 31-bis comma 5).

Viene istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno al fine del **concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le richiamate assunzioni a tempo determinato**, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse saranno ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con DPCM, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali.

A tale fine i Comuni interessati devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (quindi entro il 31 gennaio 2022), le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

Sul punto si fa presente che il termine del 31 gennaio 2022 è ordinario e non perentorio e che occorrerà attendere le istruzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica che, su sollecitazione di ANCI, ha pubblicato tali informazioni sul proprio

sito al link: <http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/12-01-2022/pnrr-arrivole-modalita-accedere-al-fondo-riservato-ai-piccoli>

CIRCOLARE N. 4



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
SERVIZIO CENTRALE PNRR
UFFICIO II

Roma,

Alle Amministrazioni centrali titolari di Intervento
PNRR

e per conoscenza

Alla PCM – Segreteria tecnica Cabina di regia PNRR

Alla PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica

LORO SEDI

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative

Premessa

L'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 2021, stabilisce le condizioni per il riconoscimento, nell'ambito del PNRR, delle spese sostenute dalle Amministrazioni titolari degli interventi per il reclutamento delle risorse umane necessarie all'attuazione dei singoli progetti.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 dispone, tra l'altro, che *“le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto”*. [...]

Al fine di chiarire l'ambito di applicazione della citata disciplina e fornire indicazioni puntuali per il relativo rispetto da parte delle Amministrazioni interessate ed in adempimento a quanto previsto al citato comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, con la presente circolare sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR.

Preliminarmente, si evidenzia che per “*Amministrazioni titolari di interventi del PNRR*” si intendono tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori, hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR, laddove invece, con la dizione “*Amministrazione centrale titolare dell’intervento*” di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, si intende ciascuna Amministrazione centrale responsabile dell’attuazione delle linee di intervento censite nel PNRR, come indicato nella tabella A allegata al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e sue successive modifiche e integrazioni.

1. Costi di personale ammissibili al PNRR

Lo strumento del Recovery and Resilience Facility (RRF) non prevede la possibilità di attivare iniziative di assistenza tecnica finanziabili a valere sulla dotazione di risorse assegnata agli Stati membri sui rispettivi PNRR.

Al riguardo si precisa che con il termine “*assistenza tecnica*” devono intendersi tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti. Come specificato all’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, fanno parte di questa categoria le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare: studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli *stakeholders*, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni. I costi per l’espletamento di tutte queste attività non possono essere imputati alle risorse del PNRR e, quindi, non possono formare oggetto di rendicontazione all’Unione europea.

Parimenti, non possono essere imputati alle risorse del PNRR e, quindi, non sono rendicontabili alla UE, i costi relativi all’espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne delle Amministrazioni titolari di interventi cui vengono affidati compiti connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR, essendo tali costi *correntemente* sostenuti dagli enti, ovvero connessi con il loro funzionamento ordinario e, in quanto tali, devono essere posti a carico dei bilanci delle singole Amministrazioni.

Conseguentemente, non è mai ammessa la rendicontazione di quota parte di costi del personale, anche se assunto a tempo determinato, per lo svolgimento di attività ordinarie, nè per il rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR

(es. per attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo tipiche delle strutture di *governance* politico-amministrativa).

Diversamente dai costi per l'espletamento delle predette attività, sono invece da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. Come chiarito anche dai Servizi della Commissione europea, l'attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti "se ciò è essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto".

In questa categoria rientrano le spese per il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e proveniente da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal citato decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021. Si precisa in ogni caso che tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi PNRR.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco di attività espletabili dal personale in questione che, qualora riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR, possono formare oggetto di rendicontazione all'Unione europea:

- *incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;*
- *collaudo tecnico-amministrativo;*
- *incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;*
- *incarichi in commissioni giudicatrici;*
- *altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.*

I costi di cui sopra possono essere posti a carico del PNRR "nei limiti degli importi specifici previsti dalle corrispondenti voci del quadro economico", calcolati sulla base di quanto indicato nella presente circolare.

Si precisa che, per ogni singola progettualità, tali spese non potranno superare le percentuali del relativo costo totale (IVA inclusa in quanto ammissibile) e dovranno rientrare all'interno dei limiti

massimi previsti, per l'intera durata del progetto, per le quattro fasce finanziarie di progetto per come riportato nella tabella che segue.

Valori in Euro

| Fascia | Percentuale | Fascia finanziaria di progetto (costo totale ammesso a finanziamento) | Massimale costo personale da imputare al progetto |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A | 10 | Fino a 5.000.000 | 250.000 |
| B | 5 | da 5.000.001 fino a 15.000.000 | 600.000 |
| C | 4 | da 15.000.001 a 50.000.000 | 1.500.000 |
| D | 3 | da 50.000.001 | 3.000.000 |

In caso di eventuali ulteriori esigenze le amministrazioni interessate potranno chiedere il superamento di detti limiti con le modalità previste nel successivo paragrafo.

2. Modalità di verifica dell'ammissibilità dei costi

Al fine di dare concreta attuazione alla suddetta procedura, le Amministrazioni centrali titolari delle singole linee di intervento del PNRR, nel rispetto di quanto previsto dalla presente circolare, - all'interno dei bandi/avvisi pubblici e degli altri strumenti o disposizioni amministrative attraverso cui attivano i finanziamenti del PNRR e/o selezionano le proposte progettuali di competenza (avviso pubblico, legge di finanziamento, circolare, decreto ministeriale o direttoriale, accordo di cooperazione istituzionale, etc...) - potranno stabilire specifiche modalità, condizioni e criteri in base ai quali le Amministrazioni titolari dei singoli progetti possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR.

L'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, in tali casi, dovrà indicare puntualmente nei dispositivi citati:

- le specifiche attività e il valore da assegnare alla voce costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 80/2021;

- i limiti in termini di percentuale rispetto al quadro economico dei progetti, anche eventualmente differenziandoli, con adeguata motivazione, per classi o categorie di progetti.

Gli atti dispositivi richiamati, prima della relativa adozione, dovranno essere trasmessi a cura dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR, per acquisire il relativo parere favorevole. Se del caso, il suddetto parere potrà essere reso unitamente alla valutazione preliminare di coerenza con i requisiti del PNRR di cui alla circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21.

Nei citati provvedimenti e atti emanati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR sono altresì stabiliti i requisiti di ammissibilità delle spese relative alle attività di supporto e consulenza esterni di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, rispetto ai quali viene parimenti reso il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con le medesime citate modalità.

Ogni eventuale esigenza di superamento dei limiti massimi sopra evidenziati, riportati nei dispositivi emanati dalle Amministrazioni centrali titolari di intervento per l'attivazione degli stessi, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 80 del 2021, dovrà essere specificamente sottoposta, da parte della singola Amministrazione interessata, alla valutazione dell'Amministrazione centrale titolare di intervento, ai fini della verifica di ammissibilità di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

3. Modalità di imputazione al PNRR dei costi ex articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021

Ai fini dell'imputazione al PNRR delle spese per il personale impiegato nella realizzazione del progetto individuato in relazione a quanto previsto nei precedenti paragrafi e sulla base dei criteri e alle condizioni stabilite nell'atto dispositivo dell'Amministrazione centrale titolare di intervento, ciascun soggetto titolare di progetto (Amministrazione centrale, Regione, Comune, Città metropolitana, etc.), individua il fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli stessi e include le relative spese nel quadro economico del progetto, dandone adeguata evidenza.

In relazione ai parametri a cui attenersi per quantificare tali spese, si deve fare riferimento a quanto disposto dalla normativa nazionale (D.lgs. n. 50 del 2016), dai dispositivi attuativi pertinenti (come ad esempio nel caso in cui gli stessi prevedano il ricorso a parametri standard: "costi standard

unitari”) in relazione alla tipologia e alla natura degli interventi da realizzare. A tal proposito, si sottolinea che i costi devono essere sostenuti al solo scopo del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del progetto, nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza e gli stessi devono essere determinati entro i limiti indicati negli atti dispositivi dell’Amministrazione centrale titolare di intervento previsti nel PNRR, in modo da garantire la corretta ed efficace attuazione del progetto a partire dal conseguimento dei target e milestone di pertinenza.

Per quanto concerne il reclutamento di personale con specifico riferimento al PNRR, si precisa che lo stesso è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed a quelli relativi alla dotazione organica delle Amministrazioni interessate.

I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione eventualmente attivati possono essere stipulati per un periodo complessivo non superiore a trentasei mesi, sono eventualmente prorogabili nei limiti della durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole Amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Nel caso di ricorso ad esperti esterni dovrà, comunque, essere effettuata la previa verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e seguire le ulteriori prescrizioni previste dall’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di garantire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di selezione, si potrà fare ricorso agli strumenti e agli albi di esperti già disponibili, a partire dalla piattaforma “InPA” del Dipartimento della Funzione Pubblica¹.

Infine, giova richiamare alle Amministrazioni in indirizzo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di responsabilità per irregolarità nell’ambito dell’attuazione degli interventi del PNRR e conseguenti obblighi di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate.

A tale riguardo, sarà cura dell’Amministrazione centrale titolare di intervento, a partire dalla valutazione del progetto o delle sue successive rimodulazioni, nonché in fase di realizzazione dello stesso, fino alla chiusura, verificare il rispetto delle disposizioni richiamate ed eventualmente, nel caso in cui in cui siano accertate specifiche irregolarità o non conformità alle prescrizioni riportate, procedere con le azioni di recupero previste dalla regolamentazione comunitaria e nazionale vigente.

¹ Cfr. <https://www.inpa.gov.it/>

Si precisa che alle spese per assunzioni di personale effettuate a valere sulle risorse oggetto di recupero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge n. 104 del 2020.

Nell'ambito del piano delle verifiche annuali disposte dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in particolare per le esigenze di rendicontazione e controllo, a cura del Servizio Centrale PNRR e dell'Unità di Audit del PNRR, saranno previsti specifici accertamenti riguardo al rispetto degli adempimenti previsti dalla presente circolare, con conseguente richiesta di misure correttive nel caso di non conformità sanabili, ovvero con il recupero dei fondi erogati nel caso di irregolarità non sanabili, suscettibili di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prof. P. P. P.